



Città di Medicina

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ordinanza del Sindaco n. 60 del 02/05/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 INERENTI I SERVIZI CIMITERIALI

Dato atto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 in corso, ed al graduale superamento della fase di stretto contenimento a favore di una progressiva e controllata ripresa delle attività nel rispetto dei comportamenti atti alla prevenzione del contagio del virus;

Ritenuto di regolamentare, con norme di carattere temporaneo ed eccezionale, alcuni aspetti relativi ai servizi cimiteriali e materie attinenti nel rispetto delle norme governative e regionali;

Dato atto che tale regolamentazione, volta ad affrontare necessità sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nell'ambito delle norme in materia governative e regionali, rientra tra le competenze del Sindaco previste dall'Art.50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentiti la curia locale, il concessionario delle attività cimiteriali Area Blu S.p.A. e gli operatori di onoranze funebri locali;

Ritenuto di fissare l'efficacia temporale del presente provvedimento per il periodo dal 4 maggio al 31 luglio 2020 salvo proroghe, modifiche, revoche;

Visto il DPCM 26 aprile 2020, in particolare l'art.1 lettera i) ultimo capoverso riportante: "sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

Visto il Decreto Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.74 del 30 aprile 2020, in particolare l'art.4 riportante: "È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri" e l'art. 12 riportante: "È obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro"

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA DAL 4 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020

A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE GESTISCONO E OPERANO NEI SERVIZI CIMITERIALI, QUANTO SEGUE:

- 1) la Camera Mortuaria presente nel Capoluogo in Via Osservanza dovrà essere utilizzata esclusivamente quale sito di transito di salme in attesa di tumulazione, inumazione o cremazione, per il tempo strettamente necessario, è espressamente vietato ogni utilizzo quale luogo di commiato;

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222
www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

- 2) il cimitero del Capoluogo e i quattro cimiteri delle frazioni (Villafontana, Fiorentina, S. Antonio, Portonovo), possono essere frequentati in forma individuale nel rigoroso rispetto delle norme sul distanziamento sociale (mantenendo una distanza minima dagli altri frequentatori di almeno un metro), nell'eventualità che il numero di frequentatori non consenta concretamente o potenzialmente il rigoroso rispetto del distanziamento di un metro è obbligatorio l'uso di mascherine correttamente indossate, limitando il tempo di permanenza nel cimitero, è inoltre obbligatorio l'uso di guanti di protezione nel caso di interazione con oggetti che potenzialmente possono essere stati toccati da altri frequentatori (vasi, fiori, maniglie, rubinetti, recipienti, scope, palette, materiali per pulizie, ecc.);
- 3) è possibile svolgere funerali di carattere religioso o laico esclusivamente all'aperto ed all'interno dei cimiteri, la funzione religiosa o il momento di raccoglimento dovrà durare al massimo trenta minuti, in prossimità delle cappelle presenti nei cimiteri o dei siti di tumulazione o inumazione, con la presenza massima di 15 persone congiunte al defunto con priorità ai parenti ed al grado di parentela ed alle relazioni affettive stabili che il defunto aveva intrattenuto in vita;
- 4) i partecipanti ai suddetti funerali dovranno rigorosamente rispettare le norme sul distanziamento sociale (mantenendo una distanza minima di almeno un metro) e in via precauzionale dovranno obbligatoriamente anche usare mascherine correttamente indossate, è inoltre obbligatorio l'uso di guanti di protezione nel caso si interagisca con oggetti che potenzialmente possono essere stati toccati da altri frequentatori (vasi, fiori, maniglie, rubinetti, recipienti, scope, palette, materiali per pulizie, ecc.);
- 5) stante la possibilità di svolgere funerali esclusivamente con la presenza massima di 15 persone congiunte al defunto, con priorità ai parenti ed al grado di parentela ed alle relazioni stabili affettive che il defunto aveva intrattenuto in vita, è consentita la pubblicazione di necrologi esclusivamente privi dell'indicazione del luogo e data del funerale.

ORDINA ALTRESI'

al Concessionario dei servizi cimiteriali Area Blu S.p.A. dal 4 maggio 2020 di aprire i 5 cimiteri del territorio mantenendo l'orario di apertura ordinario, di apporre opportuna cartellonistica presso i medesimi al fine di informare i cittadini degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza, e di riaprire dal 18 maggio 2020 l'Ufficio Cimiteri, presso il cimitero del Capoluogo, solo per pratiche urgenti ed esclusivamente su appuntamento, previa adozione di tutte le misure necessarie alla protezione dei cittadini e dei lavoratori

DISPONE

che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.n.267/2000 e della L.R. n.21/1984 , è applicabile il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

Quale sanzione accessoria, per ragioni di sicurezza e igiene pubblica, il trasgressore è tenuto ad uniformarsi immediatamente alle prescrizioni violate della presente Ordinanza a pena di denuncia ai sensi dell'Art.650 del Codice Penale.

E' fatta salva l'applicazione di altre norme o regolamenti per quanto riconducibili alla fattispecie concreta, in particolare anche di carattere penale.

E' incaricato della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed all'irrogazione della sanzioni ai trasgressori il Corpo di Polizia Municipale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ai sensi della Legge n.1034/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento e referente per l'attività è Il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio Ing. Raffaele Picaro.

Lì, 02/05/2020

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)